



# *Comune di Albaredo d'Adige*

*- Provincia di Verona -*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)**

### INDICE

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione*
- Art. 2 – Definizioni*
- Art. 3 - Istituzione di un albo comunale De.C.O.*
- Art. 4 – Procedure per l'attribuzione della De.C.O.*
- Art. 5 – Commissione Comunale per la De.C.O.*
- Art. 6 – Controlli e sanzioni*
- Art. 7 – Le iniziative comunali*
- Art. 8 - Le tutele e le garanzie*
- Art. 9 – Rinvio alle normative statali e regionali*
- Art. 10 - Norme finali*

\* \* \*

## Art. 1

### ***Finalità e ambito di applicazione***

1. Il Comune di Albaredo d'Adige, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, riferite a quei prodotti e loro confezioni che, per la loro tipicità, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di tutela.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui sopra, il Comune agisce con le seguenti modalità:

- a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
- b) assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore dei prodotti agro-alimentari locali che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento;
- c) interventi, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) promozione e sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari, diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

## Art. 2

### ***Definizioni***

1. Agli effetti del presente Regolamento, per prodotto tipico locale si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o della lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. Per De.C.O. si intende la Denominazione Comunale di Origine, quale attestazione di qualità rilasciata dal Comune che certifica l'origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio del Comune di Albaredo d'Adige.

## Art. 3

### ***Istituzione di un albo comunale De.C.O.***

1. Viene istituito presso il Comune di Albaredo d'Adige – Area Affari Generali un albo pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio comunale che ottengono la De.C.O.

2. L'iscrizione nell'albo vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le relative modalità di produzione e viene effettuata mediante annotazione in ordine cronologico a seguito di accoglimento della domanda.

3. Possono ottenere l'iscrizione all'albo pubblico De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, i titolari di autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande nonché gli enti e le associazioni che svolgano l'attività inerente la produzione e la commercializzazione dei prodotti che abbiano sede legale nel Comune di Albaredo d'Adige.

4. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se e in quanto in possesso dei relativi requisiti.

#### Art.4

##### ***Procedura per l'attribuzione della De.C.O.***

1. Per ottenere l'attribuzione della De.C.O., i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare una domanda corredata da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'eventuale zona di produzione;
- le caratteristiche del prodotto, gli ingredienti e il metodo di preparazione e/o conservazione o stagionatura consolidate nel tempo;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione e l'imballaggio dei prodotti.

2. La Commissione di cui all'articolo seguente esamina le domande pervenute e, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi formativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione all'albo, predisponendo, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari.

3. Entro 60 giorni dall'acquisizione del parere della Commissione, la Giunta Comunale delibera in merito al rilascio dell'iscrizione o al diniego motivato della stessa.

#### Art. 5

##### ***Commissione Comunale per la De.C.O.***

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata ad una Commissione nominata dal Sindaco tra gli esperti dei settori interessati.

2. Funge da segretario il responsabile del procedimento o suo delegato.

3. Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione per l'espletamento degli incarichi previsti.

4. La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. n. 267/2000.

#### Art. 6

##### ***Controlli e sanzioni***

1. Ogni abuso nell'utilizzazione della denominazione De.C.O. verrà perseguito dal Comune di Albaredo d'Adige a termini di legge.

2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento, compreso quello a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dall'albo, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;

e) frode alimentare.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore della denominazione De.C.O. alle disposizioni vigenti, provvedono a registrare le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione della denominazione De.C.O.

6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 7

***Le iniziative comunali***

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì ricerca ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8

***Le tutele e le garanzie***

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9

***Rinvio alle normative statali e regionali***

1. Le normative di cui al presente Regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 10

***Norme finali***

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dall'art. 7 dello Statuto Comunale.

2. Esso va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.